

Normativa OCSE

L'ACCORDO "CONSENSUS"

Cenni storici

La necessità di contenere il deterioramento delle condizioni di credito, conseguenti alla concorrenza sempre più aspra nella concessione di agevolazioni finanziarie alle proprie esportazioni, portò i maggiori Paesi industrializzati dell'occidente a concludere, nel 1978, un accordo informale (*Gentlemen's Agreement*) sulle **Linee Diretrici in Materia di Credito all'Esportazione**, meglio noto con il nome di "*Consensus*".

Il Consensus oggi

Dal 1978 l'Accordo Generale (che non si applica ai prodotti agricoli ed alle forniture militari) è stato più volte assoggettato a modifiche, rese necessarie per effetto delle mutate condizioni del mercato. Si riportano qui di seguito gli elementi salienti della parte **commerciale**, attualmente in vigore, che sono: - la percentuale minima dei pagamenti anticipati o contestuali alla consegna delle merci (down payment); - le durate dei crediti; - i tassi di interesse.

1. - La quota anticipata o contestuale alla consegna delle merci non può essere inferiore al 15% del valore contrattuale dell'operazione.

2. - Il Consensus è applicabile alle operazioni con **dilazione di pagamento** da 2 a 10 anni. La durata massima è fissata in base a due fasce di Paesi: Alla 1° categoria appartengono i paesi OCSE "ad Alto Reddito" (così definiti dalla Banca Mondiale in base al loro RNL) e ad essi sono consentite dilazioni di credito fino a 5 anni, estendibili fino a 8,5 anni; Alla 2° categoria appartengono tutti gli altri paesi, per i quali sono previste dilazioni fino a 10 anni. Le dilazioni di pagamento devono avere le seguenti caratteristiche: - i rimborsi del credito devono avvenire in rate con cadenza massima semestrale e con quota capitale di pari importo; - la data di scadenza della prima rata non può superare i sei mesi dalla data di accettazione provvisoria degli impianti e per i beni strumentali dalla data delle operazioni doganali o, se previsto contrattualmente, dall'accettazione o dal collaudo. Per le centrali elettriche convenzionali e per i relativi centri di commutazione, linee di trasmissione, sottostazioni e trasformatori, purché diretti allo stesso acquirente della centrale e con un voltaggio minimo di 100KV, è consentita una dilazione di credito massima di 12 anni. Per le operazioni strutturate nello schema di *project financing* si veda oltre.

3. - I tassi di interesse applicabili sono i cosiddetti CIRR (Tassi di Interesse di Riferimento Commerciale) sia per i Paesi della 1° categoria Consensus che per quelli della seconda. Dal mese di gennaio 1999, i CIRR delle valute europee inserite nel Sistema Monetario Europeo (EMU) sono stati sostituiti da quello unico dell'EURO. Tali tassi variano mensilmente e sono comunicati dall'OCSE. Per quanto riguarda il sostegno pubblico in materia di stabilizzazione del tasso d'interesse, lo Stato italiano, come già detto, opera attraverso la SIMEST (per maggiori informazioni vedere sito Internet SIMEST).

Le spese locali possono beneficiare del sostegno pubblico, a condizione che non superino il 30% del cosiddetto “*Export Contract Value*” (ovvero l’ammontare totale da pagare per i beni o servizi esportati, esclusi i costi locali e, in caso di *leasing*, esclusa anche la porzione dei pagamenti che equivale all’interesse) e che tale sostegno avvenga a condizioni non più favorevoli di quelle accordate alla relativa esportazione.

Premi assicurativi – premi minimi

Dall'aprile '99 è entrato in vigore l'Accordo OCSE sui premi assicurativi e condizioni connesse relativo ai crediti con durata di 2 anni ed oltre. Le linee direttrici dell'Accordo riguardano: - la **classificazione dei Paesi**, stabilita in otto categorie di rischio (da zero a sette); - l'adozione di **premi minimi**, associati alle categorie paese dalla 1 alla 7, per la copertura dei rischi sovrani (c.d. MPRs: *Minimum Premium Rates*) al di sotto dei quali ciascuna ECA si è impegnata a non scendere; - l'applicazione di meccanismi idonei a garantire **l'equivalenza finanziaria**, qualunque sia il modo d'incasso del premio; - l'applicazione di **sconti sui premi** concordati, in presenza di determinati fattori d'attenuazione del rischio (*permitted exceptions*).

I premi minimi non si applicano ai Paesi classificati in Categoria Zero (ovvero quelli “OCSE ad Alto Reddito” e/o facenti parte della “zona Euro”), in quanto per essi le ECAs sono tenute a non scendere al disotto dei prezzi praticati dal mercato.

Gli accordi settoriali

All'interno del Consensus, ai tre accordi settoriali già esistenti per i quali è stata prevista una disciplina che si discosta dalle regole generali e che riguardano le **Centrali Nucleari, gli Aerei e le Navi** è stato aggiunto, dal 1° luglio 2005, un quarto accordo settoriale riguardante le **Energie Rinnovabili ed i Progetti Idraulici**.

L'accordo navi riguarda sia il mercato delle navi nuove, con stazza lorda eccedente le 100 tonnellate, che quello della modifica delle navi, a patto che in questo secondo caso si tratti di imbarcazioni eccedenti le 1000 tonnellate e che la modifica riguardi la chiglia, il piano di carico o i motori. Le deroghe più significative al trattato generale attengono: **1. alla durata del credito**, che non può essere superiore ai 12 anni per qualsiasi paese; **2. alla quota anticipata**, che non può essere inferiore al 20% dell'importo totale della fornitura; **3. alla cadenza delle rate**, che possono essere rimborsate con scadenze regolari da sei mesi fino ad un massimo di un anno.

L'accordo sulle centrali nucleari attiene alla fornitura di centrali complete, compresi i servizi (es. la formazione del personale); sono escluse, invece, le infrastrutture accessorie (es. strade, linee di trasmissione, sottostazioni, trasformatori, ecc.) e le spese per le quali l'acquirente è solitamente responsabile (ad es. oneri di urbanizzazione, allacciamenti elettrici e idrici, mantenimento del cantiere e permessi da ottenere in loco). L'accordo settoriale si applica anche alla modernizzazione di centrali già esistenti (a condizione che il valore della modernizzazione ecceda gli 80 milioni di DSR e che la vita residua dell'impianto superi i 15 anni).

Valgono invece le normali prescrizioni del Consensus (e non dell'Accordo Settoriale) per la cosiddetta attività di “*decommissioning*” (ovvero di chiusura o smantellamento di una centrale nucleare). La durata massima del rimborso è di 15 anni per tutti i paesi, senza distinzione di

categoria, al tasso di interesse SCIRR (Special CIRR), ottenuto aggiungendo al CIRR della relativa valuta uno *spread* di 0.75 (o di 0,40 nel caso dello Yen giapponese). Lo stesso tipo di trattamento va esteso anche ai crediti relativi ai centri di commutazione (*switchyards*), purché l'acquirente sia il medesimo della centrale nucleare interessata.

L'accordo sugli aerei (che esclude i velivoli militari ed i simulatori di volo) prevede che i velivoli siano suddivisi, sulla base del consenso dei Partecipanti, in tre macro **categorie (1, 2 e 3)** a cui corrispondono condizioni differenti, come di seguito indicato:

Categoria 1

- Standard package che preveda la security sull'*asset*;
- Periodo di rimborso massimo 12 anni e pagamenti trimestrali;
- Classificazione dei debitori/garanti in 5 categorie di rischio, concordate dai partecipanti interessati e ratificate dall'OCSE;
- premi minimi up-front, con uno sconto per operazioni in paesi che abbiano ratificato e implementato la Convenzione di Cape Town;

Categoria 2:

- *Standard package* che preveda la security sull'*asset* e/o una garanzia sovrana;
- Periodo di rimborso massimo 15 anni e pagamenti semestrali (*mortgage style* o *straight line*). Possibilità di rimborso irregolare per operazioni "*off balance sheet*";
- Classificazione dei debitori/garanti in categorie di rischio corrispondenti all'intera scala di rating S&P, concordate dai partecipanti interessati e ratificate dall'OCSE;
- premi minimi fissati come spread annuale, da convertire in *up-front* attraverso apposito modello e sconto per operazioni in un paese che abbia ratificato e implementato la Convenzione di Cape Town o in uno dei paesi partecipanti all'ASU.

Categoria 3:

- *Standard package* che preveda la security sull'*asset* e/o una garanzia sovrana. Possibilità di effettuare anche operazioni non *asset backed* per importi fino a USD 15 mln, ma a condizioni più restrittive (riduzione della durata del credito e *surcharge* sul premio);
- Periodo di rimborso massimo 10 anni e pagamenti semestrali (*mortgage style* o *straight line*). Possibilità di rimborso irregolare per operazioni "*off balance sheet*";
- Classificazione dei debitori/garanti in categorie di rischio identiche a quelle previste per categoria 2.

Tutte le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'ASU sono soggette a notifica ex-post.

L'accordo sulle Energie Rinnovabili e Progetti Idraulici è stato raggiunto nel 1995 ed è entrato in vigore per un "periodo di prova" che risulta attualmente prorogato fino al 30 giugno

2009. I progetti che possono usufruire delle flessibilità previste in questo accordo settoriale sono quelli energetici Eolici, Geotermici, da maree, flusso di mare, da onde, solari fotovoltaici, solari termici, termici da oceano, bio-energetici; oltre ai progetti legati alla fornitura di acque per uso civile e trattamento di acque reflue. Sono altresì inclusi i progetti idro-elettrici i quali dovranno rispettare tutte le linee guida ambientali della Banca Mondiale (*Safeguard Policies*) e tenere in considerazione come riferimento altre linee guida internazionali specifiche del settore idroelettrico. L'accordo prevede la possibilità di concedere **dilazioni di pagamento fino a 15 anni** con profilo di rimborso regolare (rate semestrali uguali e consecutive). Per i progetti con un periodo di rimborso superiore ai 12 anni è eccezionalmente previsto anche un profilo di rimborso irregolare, purché la “vita media ponderata” del prestito non superi i 7,75 anni. La “vita media ponderata” (*AWL: Average Weighted Life*) è definita come “il tempo, espresso in anni, richiesto per rimborsare la metà del credito in linea capitale, calcolato nel periodo intercorrente tra il punto di partenza del credito e l'ultima scadenza, ponderato agli importi in linea capitale rimborsati ad ogni singolo rimborso”.

Project financing

Un'attenzione particolare è dedicata alla disciplina delle operazioni di “*Project Financing*”. Dopo un lungo periodo di prova durato oltre sei anni, il 1° luglio 2005 è entrata in vigore la disciplina permanente (non applicabile agli aerei) delle flessibilità applicabili alle operazioni di Project Financing. Le condizioni in vigore lo rimarranno fino al 31 gennaio 2010, dopodiché saranno ridiscusse salvo diverso avviso dei Partecipanti.

Attualmente a tutte le operazioni di *Project Financing* è applicabile una durata massima di rimborso di 14 anni (con al massimo 7,25 anni di “vita media ponderata”. Un'operazione è adesso classificabile come *Project Financing* anche in caso di progetto “*Brownfield*” qualora rispetti una serie di criteri elencati nell'accordo.

Le normali flessibilità previste per il *Project Financing* sono applicabili ad operazioni in cui il sostegno pubblico è inferiore al 50%.

Il concetto di vita media ponderata permette di modulare il profilo di rimborso a seconda delle necessità specifiche dei singoli progetti, pur nel rispetto di alcune regole quali: ammontare massimo rimborsabile in un semestre pari al 25% del totale capitale dovuto; importo della prima rata **in conto capitale** non inferiore al 2% del capitale da rimborsare, con scadenza non oltre 2 anni dal punto di partenza del credito e frequenza delle successive rate massima di un anno; la prima rata **in conto interessi** deve essere invece fissata al massimo a sei mesi dal punto di partenza del credito, mentre le successive potranno avere una frequenza massima di un anno.

Flessibilità per operazioni “non standard”.

L'attuale versione del Consensus, aggiornata con tutte le modifiche apportate al testo fino al 16 febbraio 2009, prevede dal 2005 ulteriori flessibilità, da applicarsi in casi eccezionali, per quelle operazioni in cui si prevede un disallineamento fra il servizio del debito (di tipo standard con rate semestrali uguali e consecutive) ed i flussi finanziari attesi dal debitore. In tali situazioni è possibile, nei limiti di durata massima previsti per le operazioni “standard”, accettare profili di rimborso irregolari in linea capitale quali:

- Vita media ponderata massima di 4,5 e 5,25 anni rispettivamente per debitori sovrani in paesi di 1a e 2a categoria;
- Vita media ponderata massima di 5,0 e 6,0 anni rispettivamente per debitori/garanti non sovrani in paesi di 1a e 2a categoria;
- Vita media ponderata massima di 6,25 anni per progetti di generazione elettrica non nucleare.

L'ammontare pagabile semestralmente non può superare il 25% del totale capitale erogato; l'ammontare minimo della prima rata non può essere inferiore al 2%; la scadenza della prima rata capitale deve avvenire non oltre 12 mesi e quella interessi non oltre 6 mesi dal punto di partenza del credito; l'intervallo massimo previsto per le rate successive, sia in linea capitale che interessi, è di 12 mesi.

LOTTA ALLA CORRUZIONE

Nel febbraio 1999 è entrata in vigore la “Convenzione contro la corruzione dei pubblici ufficiali nelle transazioni internazionali” che impone di considerare reato offrire, promettere o consegnare denaro a un pubblico ufficiale straniero al fine di ottenere o mantenere un accordo economico internazionale.

Oltre ai 30 Paesi dell'OCSE la Convenzione è stata firmata da altri 5: Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile e Slovenia.

Alla fine del 2000 il Segretariato dell'OCSE ha elaborato un *Action Statement* destinato alle ECA con il quale si è inteso non solo vincolare le stesse a combattere la corruzione nelle transazioni internazionali, ma anche impegnarle nell'adozione di concrete misure volte a rendere edotti i beneficiari dell'intervento pubblico delle responsabilità in cui incorrono e ad impegnarli a comportamenti coerenti con la richiamata Convenzione, in difetto dei quali l'ECA sarebbe in condizione di rifiutare il sostegno, l'indennizzo e/o richiedere quanto già eventualmente corrisposto.

SACE a partire dal marzo 2001 ha integrato, in conseguenza del dettato dell'*Action Statement*, le Condizioni Generali di Polizza sia per i Crediti Acquirente che per i Crediti Fornitore, mentre ha stabilito che nel caso di operazioni realizzate come Credito Acquirente l'esportatore rilasci una Lettera di Manleva, che prevede l'obbligo di rimborso a SACE dell'eventuale indennizzo pagato all'assicurato finanziatore, non coinvolto nell'illecito, in caso di condanna per illeciti penali commessi dallo stesso esportatore, ai fini dell'acquisizione del contratto commerciale oggetto del finanziamento e/o della sua attuazione.

SACE, inoltre, per promuovere la consapevolezza della lotta alla corruzione ha adottato un proprio modello organizzativo e ha sviluppato un Codice Etico che richiama i principi dell'*Action Statement* ed è stato distribuito e illustrato a tutti i dipendenti.

SPESE IMPRODUTTIVE e CREDITO SOSTENIBILE

Le cosiddette “spese improduttive” sono quelle sostenute dai paesi più poveri (*Highly Indebted Poor Countries - HIPC*) e ritenute non necessarie al loro sviluppo economico, mentre contribuiscono notevolmente all'appesantimento del loro debito. Nel luglio 2001 l'OCSE ha adottato uno *Statement of Principles* con cui le ECA si impegnano a non concedere il sostegno pubblico alle operazioni che contribuiscono ad aumentare le spese improduttive di un HIPC. Le

Agenzie di credito all'Esportazione, inoltre, sono tenute a dare ampia e trasparente informazione su tutte le transazioni destinate a questi paesi.

Più di recente, i Paesi aderenti all'Export Credit Group dell'OCSE hanno approvato i cosiddetti "Principi e linee guida per promuovere pratiche di credito sostenibile nella fornitura di credito all'esportazione ai Paesi a basso reddito", la cui versione più aggiornata (al 22 maggio 2008) prevede il rispetto da parte delle ECAs dei criteri di concessionalità concordati con il FMI e l'IDA (Banca Mondiale) dai Paesi a basso reddito beneficiari del loro sostegno. Il rispetto di tali criteri nell'operare con tali Paesi, detti LIC (*Low Income Countries*, il cui elenco è aggiornato periodicamente dalla Banca Mondiale), mira ad evitare che nazioni già fortemente indebitate verso l'estero - e beneficiarie di programmi di riduzione o cancellazione del debito estero stesso - possano ricadere nella spirale debitoria. Per quei Paesi a basso reddito che non hanno in corso programmi con le IFI (International Financial Institutions: FMI, BM, IDA etc.) tali da implicare criteri di condizionalità, ma che vengono comunque segnalati dalla Banca Mondiale, le ECAs si impegnano a tenere conto, nelle loro istruttorie, delle più recenti analisi di sostenibilità (*DSA, Debt Sustainability Analysis*) prodotte dalle IFI.

AMBIENTE

Nel dicembre 2003 è stata adottata dal Consiglio OCSE la Raccomandazione "*Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits*", che individua linee guida comuni per la valutazione ambientale delle operazioni che beneficiano di un supporto pubblico. La Raccomandazione è soggetta a revisione periodica: la versione in vigore lo rimarrà fino al 31 dicembre 2010. Già dal 2001 SACE ha introdotto le proprie linee guida ambientali, che si applicano oggi a tutte le operazioni con termini di rimborso pari o superiori ai 24 mesi, in conformità alla Raccomandazione OCSE. Le operazioni sono sottoposte ad una prima fase di screening e successivamente ad una valutazione approfondita il cui livello di dettaglio varia in base alla potenzialità di impatto identificata. Maggiori informazioni sulle linee guida ambientali e la procedura di analisi sono disponibili alle pagine della sezione ambiente del sito SACE.

Aggiornato al 20 maggio 2009